

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017
Oggetto	Ditta SO.F.TER. SPA in comune di Ferrara- Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7149 del 22/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 32970/2017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SO.F.TER SPA** con sede legale nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Guglielmo Marconi 73. Modifica non sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 7193 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara e modificata in maniera non sostanziale con atto DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016 rilasciato da Arpae.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 09/11/2017 , acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/13074 del 20/10/2017, dalla Ditta **SO.F.TER SPA**, nella persona di Giacomo Vitarelli, in qualità di Amministratore Delegato della ditta, con sede legale nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Guglielmo Marconi 73, per la modifica non sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7193 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'aumento della capacità produttiva con l'estensione del periodo lavorativo alla Domenica e la riduzione dei cambi campagna, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- vista l' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 7193 del 11/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara e modificata in maniera non sostanziale con atto DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016 rilasciato da Arpae,
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;

- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7193 del 11/12/2015, adottato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, modificata in maniera non sostanziale con atto DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016 rilasciato da Arpae ;
- Vista la D.G.R. 1887 del 29/11/2017 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto: “PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLO STABILIMENTO SO.F.TER. SPA SITO IN VIA MARCONI 73-FERRARA-(D.LGS.152/2006E TITOLO II L.R. 9/99)”;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico assunto al P.G. di Arpae in data 27/11/2017 con il n. PGFE/2017/13346;
- Vista la determina della Regione Emilia Romagna – Protezione Civile atto n. 4207 del 21/12/2017 riguardante l'autorizzazione idraulica relativa all'incremento di portata delle acque di scarico nel Canale Boicelli;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7193 del 11/12/2015, adottato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 7193 del 11/12/2015** adottata dalla Provincia di Ferrara, modificata in maniera non sostanziale con atto **DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016** rilasciato da Arpae, per la **modifica non sostanziale dell'attività di PRODUZIONE COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE**, autorizzata coi medesimi atti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **SO.F.TER SPA**, C.F e p.IVA n. 09211800157 nella persona del Legale Rappresentante/Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Guglielmo Marconi 73

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae Regione Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1) SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI – Arpae - Agenzia per la sicurezza territoriale e per la protezione civile della Regione Emilia Romagna

- 1.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “**R4**” ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria.
- 1.2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel punto di campionamento, contrassegnato con la lettera “**P4**”, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
- 1.3. Deve risultare installato subito prima dello scarico un misuratore di portata e nel punto di campionamento dello scarico, indicato nella planimetria al precedente punto 1, deve essere effettuato un rilevamento bisettimanale sia della temperatura che del pH.
- 1.4. Ogni anno entro febbraio la società deve trasmettere ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale un report contenente i quantitativi di acque reflua scaricata ed i valori misurati dei parametri temperatura e pH, registrati nel corso del precedente anno.
- 1.5. Devono risultare campionabili le acque di seconda pioggia nel punto “**P2**”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria.
- 1.6. Il punto di campionamento, indicato al precedente punto 2, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 626/94 e s.m.i.
- 1.7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- 1.8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- 1.9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

- 1.10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
- 1.11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- 1.12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
- 1.13. Autorizzazione idraulica:
- 13.1.1. In caso di eventi climatici eccezionali e/o per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità, il Servizio area Reno e Po di Volano dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e per la protezione civile della Regione Emilia Romagna potrà ordinare alla soc. So.F.Ter. S.p.A. la riduzione della quantità di acqua da scaricare o la completa interruzione dello stesso scarico nel canale Boicelli.
- 13.1.2. Dovranno essere adottate ed attuate tutte le precauzioni per evitare danni a terzi.
- 13.1.3. L'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- 13.1.4. L'autorizzazione idraulica viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti.
- 13.1.5. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento comporterà la decadenza dell'autorizzazione e sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 13.1.6. Se a causa dell'acqua scaricata l'argine, la sponda e/o qualsiasi bene di proprietà del demanio idrico dovesse subire danni, gli stessi dovranno essere riparati dalla soc. richiedente a proprie cure e spese, seguendo le indicazioni che questo Servizio vorrà impartire.
- 13.1.7. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto.

2) SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – Comune

- 2.1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura in via Padova nel Comune di Ferrara di acque reflue industriali e prime piogge (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), derivanti dallo stabilimento in via Marconi n. 73 è quello, contrassegnato con la lettera **“S1”**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A-B”** – Rete fognaria.
- 2.2. Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“C”**, ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere **“P1”** (acque di processo) e **“P3”** (prime piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A-B”** – Rete fognaria.
- 2.3. I pozzetti di campionamento, contrassegnati con le lettere **“P1”** e **“P3”**, devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
- 2.4. Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara. I dati relativi alla registrazione delle portate istantanee e dei totali dovranno essere conservati e resi disponibili alla consultazione da parte degli organi di controllo per almeno un anno.
- 2.5. Il titolare della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2.6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A-B”** – Rete fognaria per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2.7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 2.8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel

Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

2.9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

2.10. Il titolare dello scarico deve rispettare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Si precisa inoltre che:

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e all'Autorità competente per il controllo è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La società HERA S.p.A. non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D” e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Produzione px201	E2 Produzione px202	E3 Produzione px203	E4 Produzione px204
Portata (Nm ³ /h)	8.000	8.000	8.000	9.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	12	12	12	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
COV	--	--	--	30
Sistema di abbattimento	Scrubber ad acqua	Scrubber ad acqua	Scrubber ad acqua	Scrubber ad acqua

EMISSIONI	E5 Produzione px205	E6 Produzione px206	E7 Produzione px207 Sfiato carico sili	E8 Reparto colori e Box primex
Portata (Nm ³ /h)	9.000	4.000	5.400	16.000
Durata (h/giorno)	24	24	2	24
Altezza minima (m)	12	12	12	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
COV	30	--	--	--
Sistema di abbattimento	Scrubber ad acqua	Scrubber ad acqua	Scrubber ad acqua	Filtro a maniche

EMISSIONI	E9 Levigatura (officina)
Portata (Nm ³ /h)	6.000
Durata (h/giorno)	--
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10
Sistema di abbattimento	Filtro Sintetico

3. La ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8** con frequenza almeno annuale;
4. devono essere rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
a partire dall'anno 2018, dovranno essere rispettati i seguenti flussi di massa calcolati su base annua:
 - polveri 3300 kg/anno;
 - COV 2850 kg/anno; 3.
 per la verifica del rispetto dei flussi di massa soprariportati la Ditta dovrà:
 - eseguire 4 autocontrolli annuali sui parametri indicati in corrispondenza di tutti i punti emissivi, dando preventiva comunicazione ad ARPAE delle date di campionamento, con un preavviso di almeno 7 giorni;
 - inviare una relazione per fissare le modalità di calcolo di tale flusso di massa, indicando le incertezze di misura da considerare e le modalità di rendicontazione delle ore di funzionamento dell'impianto;
5. per quanto riguarda l'emissione **E9** L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti; In sede di messa a regime del punto di emissione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati

a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "E".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Dovrà essere eseguito, in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, un monitoraggio del rumore generato dalle attività presenti nel sito al fine di verificare se il superamento riscontrato nella valutazione presentata nel 2008 risulta ancora presente. Tale monitoraggio dovrà essere condotto considerando l'esercizio di tutte le attività presenti nel sito come un'unica sorgente sonora;
2. Le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite dal D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", Allegato B "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure". Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni atmosferiche stabilite nel punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998; in caso di maltempo, che comportasse la sospensione delle misure nel tempo di riferimento stabilito, si procederà al completamento dell'indagine fonometrica nel giorno o nei giorni immediatamente successivi tenendo conto delle misure già eseguite. I valori dei livelli di rumorosità dovranno essere valutati, così come stabilito dal D.M. 16/03/1998, considerando l'intero periodo di riferimento relativo alla fascia oraria diurna (6 – 22) e notturna (22 – 6);
3. I risultati del monitoraggio dovranno essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri tutte le condizioni di misura e i risultati ottenuti e che offra un quadro d'insieme dell'aspetto. La relazione dovrà essere consegnata al Comune di Ferrara e Provincia di Ferrara;
4. Qualora si verificassero superamenti, dovuti all'esercizio dell'impianto nelle condizioni di massimo disturbo, dei limiti di zona imposti dal DPCM 14/11/1997, in corrispondenza dei ricettori indagati la Ditta dovrà provvedere alla redazione di un progetto di risanamento acustico, che dovrà essere presentato alla Provincia e al Comune di Ferrara. E provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari per il rispetto dei limiti imposti dalla normativa;

5. La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico, di tipo edilizio o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore all'interno dell'ambiente lavorativo e verso l'esterno;
6. Il gestore deve inoltre verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;
7. nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7193 del 11/12/2015, adottato dalla Provincia di Ferrara,
- modifica non sostanziale atto DET-AMB-2016-1903 del 17/06/2016 rilasciato da Arpae,

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Ferrara, ad Hera S.p.A. ed al Servizio area Reno e Po di Volano dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e per la protezione civile della Regione Emilia Romagna.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.